

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2011

che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici

[notificata con il numero C(2011) 656]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/91/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES) di Nancy (in precedenza *Agence française de sécurité sanitaire des aliments*, AFSSA) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. La decisione stabilisce inoltre i compiti di tale laboratorio.
- (2) In particolare, l'ANSES di Nancy è incaricato di valutare i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (3) L'autorità competente della Corea del Sud ha presentato una domanda per autorizzare un laboratorio in tale paese terzo ad effettuare tali test sierologici.
- (4) L'ANSES ha effettuato una valutazione di tale laboratorio e il 6 settembre 2010 ha presentato alla Commissione una relazione favorevole in proposito.

(5) È di conseguenza opportuno autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

Komipharm International Co. LTD
1236-6 Jeoungwang-dong
420-450 Siheung-si, Gyeonggi-do
Corea del Sud.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.